



Provincia di Rimini



Comune di Rimini



Camera di Commercio Industria
Artigianato e Agricoltura Rimini

 **RIMINI FIERA**
BUSINESS SPACE

II
Supplemento
all'Accordo per la realizzazione del
Nuovo Centro Congressi di Rimini

TRA

- **Provincia di Rimini**, con sede in Rimini C.so d'Augusto n. 221 nella persona del dirigente del Servizio AA.GG. Legale e Patrimonio dott.ssa Isabella Magnani in forza di deliberazione di Consiglio Provinciale n.25 del 20/04/2009;
- **Comune di Rimini**, con sede in Rimini P.zza Cavour n. 27, nella persona del responsabile dell'U.O. Partecipazioni Societarie e Sport, dott. Mattia Maracci, in forza di deliberazione di Consiglio Comunale n.85 del 21/05/2009;
- **Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato di Rimini**, con sede in Rimini Via Sigismondo n. 28 nella persona del presidente dott. Manlio Maggioli in forza di deliberazione di Giunta Camerale n.29 del 31/03/2009;
- **Rimini Fiera s.p.a.**, con sede in Rimini, via Emilia n.155 capitale sociale di Euro 42.294.067, codice fiscale e numero di iscrizione al registro imprese di Rimini 00139440408, nella persona del presidente del Consiglio di Amministrazione Lorenzo Cagnoni in forza di deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'11/11/2008;
- **Società del Palazzo dei congressi s.p.a.**, con sede in Rimini, via Della Fiera n.52, capitale sociale Euro 49.497.200, codice fiscale e numero di iscrizione al registro delle imprese di Rimini 03552260402, nella persona del presidente del consiglio di amministrazione Lorenzo Cagnoni in forza di deliberazione del Consiglio di amministrazione del 21/07/2009;
- **Rimini Congressi S.r.l. consortile**, con sede in Rimini, via Sigismondo n.28, capitale sociale Euro 37.860.000,00, codice fiscale e numero di iscrizione al registro delle imprese di Rimini 03599070400, nella persona del presidente del consiglio di amministrazione dott. Maurizio Temeroli, in forza di deliberazione del consiglio di amministrazione del 10/09/2009;

In appresso tutti cumulativamente denominati anche "i partecipanti all'accordo" o "le Parti"

- **A.I.A. Palas società consortile a r.l.**, con sede in Rimini, via Baldini n.14, capitale sociale Euro 28.000,00, codice fiscale e numero di iscrizione al registro delle imprese di Rimini 03820990400, nella persona del Legale rappresentante Sig.ra Alba Pelliccerini, in forza di verbale del consiglio d'amministrazione del 03/05/2010, che interviene nel presente atto limitatamente agli obblighi ed impegni previsti dall'art.5;

premesso che:

- in data 30/06/2005 i partecipanti all'accordo avevano sottoscritto l'"Accordo per la realizzazione del Nuovo Centro Congressi di Rimini";
- l'"Accordo per la realizzazione del Nuovo Centro Congressi di Rimini" individuava e prevedeva:
 - (i) le finalità dello stesso;
 - (ii) le aree coinvolte nell'intervento;
 - (iii) le varianti agli strumenti urbanistici necessarie per l'attuazione dell'intervento;
 - (iv) i compiti del soggetto attuatore e quelli del soggetto gestore del nuovo costruendo centro congressi;
 - (v) la costituzione, fra i soci fondatori di Rimini Fiera s.p.a. (Provincia, Comune e C.C.I.A.A.), di una nuova società denominata "Società del palazzo dei congressi s.p.a.", e i relativi principi di

governance, nonché la presa d'atto della costituzione di una società (Rimini Congressi") che avrebbe detenuto le quote di partecipazione di ciascuno di essi nella "Società del palazzo dei congressi s.p.a.";

- (vi) le risorse finanziarie necessarie per la realizzazione del nuovo centro congressi;
 - (vii) i tempi di attuazione dell'opera;
 - (viii) le pattuizioni relative all'area - adiacente a quella da destinare al nuovo centro congressi - da destinare ad auditorium;
- in data 10/05/2007 i partecipanti all'accordo hanno sottoscritto il "Supplemento all'Accordo per la realizzazione del Nuovo Centro Congressi di Rimini", per aggiornare i rispettivi impegni finanziari (a seguito dell'approfondimento degli aspetti progettuali e finanziari che avevano consentito di avere un quadro più preciso dell'ammontare dell'investimento, delle relative fonti di finanziamento e della sostenibilità economica e finanziaria, anche in conseguenza dello spostamento dei tempi di quotazione nel mercato regolamentato delle azioni di Rimini Fiera s.p.a.) e le procedure urbanistiche necessarie (in appresso anche "1° Supplemento") per la realizzazione dell'opera;
 - la Regione Emilia-Romagna ha comunicato la propria decisione definitiva di non partecipare al capitale di "Società del Palazzo dei congressi s.p.a.", ritenendo più opportuno finanziare opere finalizzate ad una migliore mobilità ovvero ad una migliore fruibilità dell'area circostante a quella sulla quale sorgerà il nuovo centro congressuale;

si conviene e si stipula quanto segue:

Art.1

Definizioni

- 1.1 Ai fini del presente atto, i seguenti termini, indicati in maiuscolo, hanno il significato qui di seguito specificato:
- **Provincia:** la Provincia di Rimini;
 - **Comune:** il Comune di Rimini;
 - **Camera di Commercio:** la Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato di Rimini;
 - **Accordo Originario:** l'"Accordo per la realizzazione del Nuovo Centro Congressi di Rimini" sottoscritto in data 30/06/2005 da Provincia, Comune, Camera di Commercio e Rimini Fiera s.p.a.;
 - **Rimini Congressi S.r.l.:** la società denominata "Rimini Congressi S.r.l. consortile", con sede in Rimini, via Sigismondo n.28, capitale sociale di Euro 37.860.000,00, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Rimini 03599070400, costituita, in esecuzione dell'Accordo Originario, da Provincia, Comune e Camera di Commercio, con quota paritetica;
 - **Nuovo Centro Congressi:** complesso immobiliare destinato all'esercizio dell'attività congressuale ed espositiva da realizzarsi ex novo in sostituzione dell'attuale complesso che si trova nell'area di via della fiera, lato Riccione, prospiciente quella ove verrà realizzato il nuovo insediamento (via della Fiera, lato centro storico);
 - **Rimini Fiera s.p.a.:** la società che interviene nel presente accordo sia direttamente che attraverso società partecipate, anche indirettamente, ed eventualmente, ancora da costituire, aventi ad oggetto la gestione dell'attività congressuale;

- **Soggetto Attuatore:** Rimini Fiera s.p.a.;
- **Società di Gestione dei Congressi:** la società Convention Bureau, controllata da Rimini Fiera s.p.a., che gestirà il Nuovo Centro Congressi una volta realizzato;
- **Società del Palazzo dei Congressi:** la società denominata "Società del Palazzo dei Congressi s.p.a.", che realizzerà il Nuovo Centro Congressi;
- **Soci Fondatori:** I soci fondatori di Rimini Fiera s.p.a. e cioè Provincia, Comune e Camera di Commercio;
- **1° Supplemento all'Accordo:** l'atto denominato "Supplemento all'Accordo per la realizzazione del Nuovo Centro Congressi di Rimini", sottoscritto fra i Partecipanti all'accordo in data 10/05/2007.

Art.2

Premesse

- 2.1 Le premesse e gli allegati del presente atto ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

Art.3

Finalità dell'accordo

- 3.1 Il presente atto ha le finalità di cui all'Accordo Originario, del quale costituisce il secondo Supplemento, e conferma le diverse volontà ed interessi delle Parti, per aggiornare gli impegni finanziari, a seguito degli approfondimenti sulle fonti di finanziamento e le modalità di copertura dell'ammontare dell'investimento per la realizzazione del Nuovo Centro Congressi.

Art.4

Soggetto attuatore e soggetto gestore del nuovo centro congressi

In relazione a quanto pattuito all'art.5 del 1° Supplemento all'Accordo (rubricato anch'esso "Soggetto attuatore e soggetto gestore del nuovo centro congressi"), le Parti si danno atto delle seguenti integrazioni e variazioni:

- 4.1 il capitale sociale di "Società del Palazzo dei congressi" sarà composto da:
- (i) Rimini Fiera s.p.a., in qualità di socio fondatore, con una quota di partecipazione di Euro 16.936.800,00;
 - (ii) Rimini Congressi s.r.l., che detiene la quota di maggioranza del capitale, che incrementerà con ulteriori versamenti a titolo di capitale in esecuzione degli impegni assunti all'articolo 6 che segue;
 - (iii) Provincia, Comune e Camera di Commercio, che, unitamente a Rimini Fiera s.p.a., hanno conferito n.186.800 azioni ciascuno della società Aeradria s.p.a. (che gestisce l'aeroporto di Rimini) al fine di attuare un legame strategico e sinergico tra attività aeroportuale e la società che realizzerà la nuova struttura congressuale;
 - (iv) ulteriore conferimento di Provincia e Comune con una quota di partecipazione di Euro 3.500.000,00 ciascuno, che provvederanno a sottoscrivere e versare in denaro entro il 31 dicembre 2009;
 - (v) conferimento delle imprese alberghiere aderenti, per effetto della parte delle royalties che riconosceranno a "Società del palazzo dei congressi s.p.a." a titolo di sottoscrizione di capitale, così come meglio precisato all'art.5 che segue.

4.2 Società del palazzo dei congressi s.p.a.:

- (i) ha già avviato una campagna di pubblicizzazione della ricettività turistica del territorio riminese e della struttura congressuale, mediante il posizionamento, con cadenza periodica pluriennale, di un apposito "link" sulla "home page" del sito web di "Ryanair", principale vettore aereo europeo nei voli "low cost";
- (ii) ha programmato l'acquisto della partecipazioni della società Palariccione s.p.a., per un costo di Euro 1.600.000,00, pari al valore nominale e rappresentante il 7,9% dell'intero capitale sociale, al fine di avviare un accordo sinergico sul territorio provinciale che prevede altresì che Palariccione s.p.a. acquisisca una quota di partecipazione nella società Convention Bureau della Riviera di Rimini s.r.l., per un costo di Euro 219.840,00, pari al valore nominale e rappresentante il 10% dell'intero capitale sociale;
- (iii) ha finanziato e finanzierà le attività di cui ai punti (i) e (ii) con versamenti in denaro, effettuati da Rimini Congressi s.r.l.;

4.3 Rimini Congressi s.r.l. ha contratto con il sistema bancario un finanziamento passivo di Euro 32.000.000,00, finalizzato ai versamenti effettuati o da effettuarsi in "Società del palazzo dei congressi" per Euro 30.000.000,00, secondo quanto già previsto nel I° Supplemento all'Accordo, e per Euro 2.000.000,00 per finanziare le attività di cui al punto 4.2 (i) e (ii), non previste nel I° Supplemento all' Accordo.

4.4 Provincia, Comune e Camera di Commercio ritengono superata l'attuale veste giuridica di "società consortile" di Rimini Congressi s.r.l. e pertanto provvederanno alla sua trasformazione in "Rimini Congressi s.r.l.".

Art.5

Royalties e aumenti di capitale sociale di Società del Palazzo dei congressi

5.1 Provincia, Comune, Camera di Commercio, Rimini Fiera s.p.a., Rimini Congressi S.r.l, nella loro qualità di soci di Società del Palazzo dei Congressi, si impegnano affinché quest'ultima deliberi un aumento di capitale sociale, con emissione di azioni ordinarie, riservato alla società "A.I.A. PalaS società consortile a r.l.", la quale si impegna a sottoscriverlo per un importo pari ai versamenti che riceverà dalle imprese alberghiere aderenti, nella misura indicativa di Euro 800,00 per ciascuna di esse. Tale aumento di capitale è finalizzato a consentire l'ingresso della società "A.I.A. Pala S società consortile a r.l." nella compagine sociale di "Società del Palazzo dei Congressi" (in appresso "primo aumento di capitale sociale dedicato").

5.2 La società "A.I.A. Pala S società consortile a r.l." si impegna, per la durata di 25 anni o comunque fino all'estinzione del mutuo che sarà contratto per finanziare la costruzione del Nuovo Centro Congressi, a riconoscere a "Società del Palazzo dei congressi" un corrispettivo misurato in quota sui ricavi che le imprese alberghiere aderenti conseguiranno dalla vendita dei propri servizi ai partecipanti ai congressi, in parte a titolo di royalties ed in parte a titolo di versamento per futuri aumenti di capitale sociale riservati come in appresso disciplinati. Provincia, Comune, Camera di Commercio, Rimini Fiera e Rimini Congressi s.r.l., nella loro qualità di soci di Società del Palazzo dei Congressi, successivamente al "primo aumento di capitale sociale dedicato", si impegnano affinché quest'ultima, con cadenza periodica, deliberi aumenti di capitale sociale riservati a società "A.I.A. PalaS società

consortile a r.l.", la quale si impegna a sottoscrivere le azioni di nuova emissione utilizzando i versamenti per futuri aumenti di capitale di cui al comma che precede (in appresso "aumenti di capitale successivi al primo"). Fino a quando il debito finanziario non sarà estinto non dovranno essere deliberate distribuzioni di dividendi di Società del Palazzo dei Congressi.

- 5.3 Provincia, Comune, Camera di Commercio di Rimini, Rimini Fiera s.p.a. e Rimini Congressi S.r.l., nella loro qualità di soci di "Società del Palazzo dei congressi", si impegnano a votare favorevolmente, in seno all'assemblea dei soci di quest'ultima, la creazione di una categoria speciale di azioni di "Società del Palazzo dei congressi", da riservarsi ad "A.I.A. PalaS società consortile a r.l.", a fronte degli aumenti di capitale sociale deliberati e sottoscritti dalla stessa società "A.I.A. PalaS società consortile a r.l." ("aumenti di capitale successivi al primo") come previsti al comma 5.2 che precede.
- 5.4 Le azioni di categoria speciale (in appresso "azioni di categoria B") vanteranno diritti diversi da quelli spettanti alle azioni ordinarie, come indicati nell'allegato 1), che contiene il testo dello statuto di società del Palazzo dei Congressi con le modifiche evidenziate.
- 5.5 Le azioni di categoria B, di cui al comma che precede, vanteranno diritti diversi da quelli spettanti alle azioni ordinarie fino a quando si verificherà alternativamente uno dei seguenti eventi:
- (i) il valore nominale delle azioni di categoria B raggiunga il 30% dell'intero capitale sociale di Società del Palazzo dei congressi;
 - (ii) venga estinto il debito finanziario che sarà assunto per finanziare la costruzione del Nuovo Centro Congressi.
- 5.6 Al verificarsi dell'evento di cui all'art.5.5 (i), lo statuto di Società del Palazzo dei Congressi, verrà modificato secondo le clausole indicate nell'allegato 1 e prevedrà espressamente che l'assemblea straordinaria degli azionisti portatori di azioni ordinarie prenderà atto del superamento del limite e quindi delibererà a maggioranza la conversione della azioni di categoria B in azioni di categoria A, con il rapporto di uno a uno.
- 5.7 Al verificarsi degli eventi di cui all'articolo 5.5 la società "A.I.A. PalaS società consortile a r.l.", si obbliga ad esprimere il proprio consenso, nelle forme previste dallo statuto di Società del Palazzo dei congressi, secondo le modifiche indicate nell'allegato 1, per la conversione delle azioni di categoria B in azioni di categoria A, secondo il rapporto di uno a uno.
- 5.8 Qualora per qualsiasi causa A.I.A. PalaS società consortile a r.l. si rendesse inadempiente agli impegni assunti ai precedenti articoli 5.2 e 5.7 che precedono, si dovrà intendere automaticamente risolto l'impegno di Provincia, Comune, Camera di Commercio, Rimini Fiera, Rimini Congressi S.r.l. consortile e Rimini Fiera s.p.a., previsto al comma 5.3 che precede e le azioni di categoria B già emesse dovranno essere convertite in azioni di categoria A.
- 5.9 Per dare esecuzione alla previsione di cui al comma che precede, come richiederà lo statuto di Società del Palazzo dei congressi, secondo le modifiche indicate nell'allegato 1, verrà convocata l'assemblea straordinaria degli azionisti di Società del Palazzo dei congressi, per deliberare la conversione della azioni di categoria B in azioni di categoria A e "A.I.A. PalaS società consortile a r.l." si obbliga fin d'ora ad esprimere il proprio consenso.
- 5.10 La mancata espressione del consenso previsto all'articolo 5.9 da parte di "A.I.A. PalaS società consortile a r.l." costituirà inadempimento agli obblighi assunti con il presente atto e "A.I.A. PalaS

società consortile a r.l.", dovrà riconoscere, ai sensi dell'art.1382 del codice civile, una penale di Euro 15.000,00 per ogni inadempimento riscontrato, salvo il risarcimento del maggior danno, a Provincia, Comune, Camera di Commercio, Rimini Congressi S.r.l. e Rimini Fiera s.p.a..

- 5.11 Provincia, Comune, Camera di Commercio, Rimini Congressi S.r.l. e Rimini Fiera s.p.a., nella loro qualità di soci di Società del Palazzo dei congressi, si impegnano a votare favorevolmente, in seno all'assemblea dei soci della suddetta società che nominerà i componenti del consiglio di amministrazione di Società del Palazzo dei congressi, un componente designato da "A.I.A. PalaS società consortile a r.l.".
- 5.12 Le pattuizioni contenute nel presente articolo hanno durata di anni cinque dalla data di sottoscrizione del presente atto e Provincia, Comune, Camera di Commercio, Rimini Congressi S.r.l., Rimini Fiera spa e "A.I.A. PalaS società consortile a r.l.", si impegnano a negoziare in buona fede il rinnovo del contenuto del presente articolo di quinquennio in quinquennio sin tanto che non risultino adempiuti tutti gli impegni previsti dall'Accordo originario e dalle sue integrazioni o modificazioni successive.

Art.6

Risorse finanziarie per il Nuovo Centro Congressi

- 6.1 In relazione a quanto pattuito all'art.6 del 1° Supplemento all'Accordo (rubricato "Soggetto attuatore e soggetto gestore del nuovo centro congressi"), le Parti si danno atto delle seguenti integrazioni e variazioni: le risorse finanziarie necessarie per realizzare l'investimento del Nuovo Centro congressi verranno reperite:
- attraverso i versamenti che si impegna ad effettuare Rimini Congressi s.r.l. a titolo di aumenti di capitale sociale in Società del Palazzo dei Congressi per l'importo aggiornato - rispetto al piano precedente - di Euro 2.250.000,00 e quindi per Euro 62.111.000,00, così come risulta nell'allegato 2;
 - dai versamenti che effettueranno Provincia e Comune di Rimini, a titolo di aumento di capitale, secondo gli importi e le modalità indicate al punto 4.1 (iv) che precede, per complessivi Euro 7.000.000,00;
 - attraverso l'indebitamento bancario che contrarrà direttamente Società del Palazzo dei Congressi, dando atto che Società del palazzo dei Congressi ha richiesto ed ottenuto un finanziamento passivo a titolo di mutuo di Euro 28.000.000,00;

Art.7

Ulteriori pattuizioni

Le Parti si danno atto che:

- 7.1 la Regione Emilia-Romagna ha comunicato la propria decisione definitiva di non partecipare al capitale di Società del Palazzo dei congressi, ritenendo più opportuno finanziare opere collegate, in quanto finalizzate ad una miglior mobilità ovvero ad una migliore fruibilità dell'area circostante a quella sulla quale sorgerà il Nuovo centro congressuale e che rientrano nel programma delle opere pubbliche, rispettivamente della Provincia e del Comune;
- 7.2 devono intendersi soppresse le disposizioni contenute nell'art.8 del 1° Supplemento all'Accordo (rubricato "Intervento di riqualificazione "raggio verde"), essendo intervenuti ulteriori accordi in basi ai quali l'intervento di riqualificazione ambientale beneficerà del contributo della Regione Emilia

Romagna e rimarrà a cura e spese (per la parte non coperta dal contributo regionale) del Comune, il quale con la sottoscrizione del presente atto conferma gli impegni alla realizzazione dell'intervento stesso;

- 7.3 relativamente al Comune di Rimini devono intendersi sopresse le disposizioni contenute nell'art.10 dell'Accordo Originario (rubricato "Auditorium") e quelle contenute nel secondo comma dell'art.10 del 1° Supplemento all'Accordo, in quanto Rimini Fiera ha convenuto direttamente con il promissario acquirente modalità e termini per il trasferimento di un'area sita in Rimini, via della Fiera lato Riccione, da destinare ad auditorium, mantenendo il corrispettivo di Euro 3.600.000,00;
- 7.4 per quanto non espressamente previsto nel presente atto, restano ferme e valide le pattuizioni previste nell'Accordo originario e nel 1° Supplemento all'Accordo.

Art.8


Durata


- 8.1 Fatto salvo quanto previsto all'art.5.12, il presente atto resterà efficace sin tanto che non risultino adempiuti tutti gli impegni previsti dall'Accordo originario stesso e/o dalle sue integrazioni o modificazioni successive.


Rimini, **21 SET. 2009**


Provincia di Rimini, ();

Comune di Rimini, ();

Camera di Commercio di Rimini ();

Rimini Fiera s.p.a. ();

Società del Palazzo dei congressi s.p.a. ();

Rimini Congressi S.r.l. consortile ();

Rimini, Li 11 MAG. 2010

A.I.A. PalaS società consortile a r.l. ()

la quale sottoscrive il presente atto limitatamente all'assunzione di obblighi e diritti previsti nelle pattuizioni di cui all'art.5.

Allegati:

A.1) statuto comparato di Società del Palazzo dei Congressi.

A.2) prospetto fonti/impieghi.

STATUTO COMPARATO DI "SOCIETA' DEL PALAZZO DEI CONGRESSI S.P.A. "

Aggiunte

soppressioni

TITOLO I – DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA E OGGETTO**Art.1 – DENOMINAZIONE**

E' costituita la Società per Azioni denominata "**SOCIETA' DEL PALAZZO DEI CONGRESSI S.P.A.**"

Art.2 - SEDE

La Società ha sede nel Comune di Rimini, all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il registro imprese ai sensi dell'art. 111 ter disposizioni di attuazione del codice civile.

L'organo amministrativo ha facoltà di istituire, modificare o sopprimere, ovunque, in Italia ed all'estero, unità locali operative (ad esempio succursali, filiali o uffici amministrativi con o senza stabile rappresentanza) e trasferire la sede sociale nell'ambito dello stesso Comune.

Il domicilio dei soci, per tutti i rapporti con la Società, si intende a tutti gli effetti quello risultante dal libro soci; è onere del socio comunicare il cambiamento del proprio domicilio. In mancanza dell' indicazione del domicilio nel libro dei soci si fa riferimento alla residenza anagrafica.

Art.3 - DURATA

La durata della Società è fissata al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta, a termini di legge, dall'assemblea straordinaria dei soci.

Art.4 - OGGETTO

La Società ha per oggetto le seguenti attività:

- la promozione, il coordinamento, l'organizzazione e la commercializzazione di servizi congressuali e convegnistici, ivi inclusa ogni altra attività connessa o complementare a dette attività; la società potrà realizzare e gestire tali attività, direttamente e/o per conto di terzi ed indirettamente anche attraverso la concessione in affitto dell'azienda o rami di essa;
- la costruzione, la valorizzazione, la conduzione e la locazione di complessi immobiliari destinati ad ospitare eventi congressuali e convegnistici di qualsiasi natura e genere.

La realizzazione dell'oggetto sociale può essere perseguita anche per mezzo di società controllate o collegate delle quali la società può promuovere la costituzione o nelle quali può assumere partecipazioni.

La società potrà inoltre compiere, in via strumentale e non prevalente, tutte le operazioni ritenute necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale e a tal fine potrà quindi, a titolo esemplificativo compiere operazioni immobiliari, mobiliari, commerciali, industriali, finanziarie e di vendita di servizi, nonchè rilasciare garanzie fidejussorie anche a favore di terzi.

TITOLO II – CAPITALE, AZIONI, STRUMENTI FINANZIARI E RECESSO**Art. 5 - CAPITALE**

Il capitale sociale è di Euro 49.497.200,00 (quarantanovemilioni quattrocentonovantasettemiladuecento virgola zero zero) suddiviso in numero 49.497.200 (quarantanovemilioni quattrocentonovantasettemiladuecento) azioni **ordinarie** del valore nominale di 1 (uno) Euro ciascuna.

Il capitale sociale è rappresentato da azioni ordinarie (azioni di categoria A) e può essere

rappresentato anche da azioni speciali (azioni di categoria B) i cui diritti sono analiticamente indicati all'art.6 che segue.

Le azioni sono rappresentate da titoli azionari.

E' consentita l'acquisizione presso soci di fondi con obbligo di rimborso, sia sotto forma di depositi, sia sotto altra forma di finanziamento a titolo oneroso o gratuito, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.

Sia in sede di costituzione della Società sia in sede di decisione di aumento del capitale sociale può essere derogato il disposto dell'articolo 2342, comma 1, del Codice civile sulla necessità di eseguire i conferimenti in denaro.

Art.6 - AZIONI.

Le azioni ordinarie (azioni di categoria A) e le azioni speciali (azioni di categoria B), queste ultime quando emesse, sono nominative. Tutte le azioni appartenenti ad una medesima categoria conferiscono uguali diritti.

Ogni azione dà diritto a un voto.

Tutte le azioni sono indivisibili; in caso di comproprietà si applicano le norme di cui all'art.2347 Cod.Civ..

Le azioni speciali (azioni di categoria B) sono riservate a specifica società costituita da imprese alberghiere.

Le azioni di categoria B conferiscono i seguenti diritti:

- hanno privilegio patrimoniale nella partecipazione alle perdite, in forza del quale, in caso di riduzione del capitale sociale per perdite, il valore nominale delle azioni di categoria B non verrà intaccato, ovvero il loro numero non verrà ridotto, se non per la parte delle perdite che ecceda il valore nominale complessivo di tutte le azioni ordinarie di categoria A;
- hanno diritto ad un dividendo complessivo maggiorato, in misura pari a cinque volte quello spettante alle azioni ordinarie (azioni di categoria A);
- allo scioglimento della società, hanno prelazione nel rimborso del capitale per l'intero valore nominale.

E' consentito convertire, in tutto o in parte, azioni di categoria B in azioni di categoria A, mediante deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci, con il voto favorevole dell'azionista titolare delle azioni di categoria B, espresso nell'assemblea speciale di cui al successivo articolo 12 del presente Statuto. La conversione avverrà con il rapporto di una azione di categoria A per ogni azione di categoria B.

Ai sensi dell'art.2355 del cod. civ. le azioni di categoria B sono inalienabili per cinque anni dalla data di iscrizione nel registro delle imprese della deliberazione di emissione delle stesse.

Decorso il termine di cui al comma precedente le azioni di categoria B sono alienabili previa conversione in azioni ordinarie, secondo quanto prevede il comma che precede. Il cessionario delle azioni di categoria B che fossero eventualmente alienate senza previa conversione in azioni ordinarie di categoria A, non può opporre alla società alcun diritto diverso da quello spettante alle azioni ordinarie di categoria A.

Il valore nominale complessivo delle azioni di categoria B non può eccedere il 30 % del valore nominale complessivo del capitale sociale, ed i diritti patrimoniali ed amministrativi alle stesse

collegati si intendono attribuiti fino al raggiungimento del predetto limite.

Qualora il valore nominale complessivo delle azioni di categoria B raggiungesse il limite previsto al comma precedente, i diritti diversi spettanti alle azioni di categoria B perderanno ogni efficacia e l'assemblea straordinaria degli azionisti prenderà atto del superamento del limite e delibererà a maggioranza del capitale sociale la conversione di tutte le azioni di categoria B in azioni ordinarie secondo il rapporto previsto dal comma che precede, previa approvazione della conversione da parte dell'assemblea speciale di cui all'articolo 2376 del codice civile.

Il possesso anche di una sola azione costituisce di per sé adesione al presente statuto ed alle deliberazioni prese dall'Assemblea degli azionisti in conformità della Legge e dello Statuto.

I versamenti sulle azioni di nuova emissione saranno effettuati a norma di legge dagli azionisti nei modi e nei termini stabiliti dall'organo amministrativo.

A carico dell'azionista che ritardasse il pagamento decorrerà, sulle somme dovute, l'interesse annuo aumentato di due punti del saggio legale, fermo comunque il disposto dell'art.2344 Cod.Civ..

Art.7 - AUMENTO DEL CAPITALE SOCIALE

In forza della delega conferita, ai sensi dell'articolo 2443 del Codice civile, con delibera dell'Assemblea straordinaria in data 28 Giugno 2007, il capitale sociale potrà essere aumentato, con delibera o con delibere degli Amministratori, in una o più volte, ed entro il termine di anni 5 (cinque) dal giorno di detta delibera dell'Assemblea straordinaria, di un importo fino al massimo di Euro 54.000.000,00 (cinquantaquattromilioni virgola zero zero) mediante emissione di n. 54.000.000 (cinquantaquattromilioni) nuove azioni ordinarie (**azioni di categoria A**), ciascuna del valore nominale di Euro 1,00 (uno virgola zero zero) da offrirsi, con o senza sovrapprezzo, secondo le determinazioni dell'Organo amministrativo delegato, agli Azionisti per la sottoscrizione nell'esercizio del loro diritto di opzione, e, ~~per la parte inoptata~~, ovvero anche a terzi, con esclusione o limitazione del diritto di opzione.

La conferita delega:

- a) attribuisce agli Amministratori il potere di deliberare l'aumento del capitale sociale, entro i limiti sopra deliberati, con una o con più delibere e per importo o importi anche minori di quello massimo sopra deliberato;
- b) attribuisce agli Amministratori il potere di deliberare l'aumento o gli aumenti, da liberarsi in denaro o in natura, anche con limitazione o esclusione del diritto di opzione, con facoltà di collocamento delle nuove azioni a favore di soggetti terzi che rispondano ai requisiti posseduti dagli attuali soci. Nei casi di esclusione o limitazione del diritto di opzione, alle deliberazioni dell'organo amministrativo deve essere allegata una apposita relazione redatta specificando le ragioni dell'esclusione o della limitazione del diritto di opzione, nonché le ragioni del conferimento in natura. Tale relazione deve essere sottoposta all'esame del collegio sindacale che esprime il proprio motivato parere sul prezzo di emissione delle nuove azioni;
- c) attribuisce agli Amministratori il potere di deliberare l'aumento o gli aumenti di capitale sociale con le modalità, ove lo riterranno, di cui all'articolo 2439, comma 2, del Codice civile, nel senso che costoro potranno deliberare l'aumento o gli aumenti anche in via scindibile, stabilendo che, in mancanza di sottoscrizione dell'aumento o degli aumenti che verranno deliberati, entro i termini che saranno stabiliti nella o nelle relative delibere, il capitale si intenderà aumentato per un importo pari soltanto a quello delle sottoscrizioni;

d) attribuisce agli Amministratori ogni più ampio potere in ordine alla determinazione di eventuale sovrapprezzo per le nuove azioni ordinarie che verranno emesse, nel rispetto dei criteri indicati dall'articolo 2441 comma 6 del Codice civile, nonché in ordine alle modalità, termini, condizioni dell'aumento o degli aumenti di capitale che costoro delibereranno nell'esercizio della delega.

In forza della delega conferita, ai sensi dell'articolo 2443 del Codice civile, con delibera dell'assemblea straordinaria in data, il capitale sociale potrà essere aumentato, con delibera o con delibere degli Amministratori, in una o più volte, ed entro il termine di anni 5 (cinque) dal giorno di detta delibera dell'Assemblea straordinaria, di un importo fino al massimo di Euro 1.000.000,00 (unmilione virgola zero zero) mediante emissione di n. 1.000.000 (unmilione) nuove azioni speciali (azioni di categoria B), ciascuna del valore nominale di Euro 1,00 (uno virgola zero zero) da offrirsi con o senza sovrapprezzo nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 2441 comma 6 del Codice civile, secondo le determinazioni dell'Organo amministrativo delegato, al soggetto individuato all'art. 6.

La conferita delega:

a) attribuisce agli Amministratori il potere di deliberare l'aumento del capitale sociale, entro i limiti sopra deliberati, con una o con più delibere e per importo o importi anche minori di quello massimo sopra deliberato;

b) attribuisce agli Amministratori il potere di deliberare l'aumento o gli aumenti, da liberarsi in denaro o in natura, anche con limitazione o esclusione del diritto di opzione con facoltà di collocamento delle nuove azioni a favore dei soggetti di cui al precedente art.6. Nei casi di esclusione o limitazione del diritto di opzione, alle deliberazioni dell'organo amministrativo deve essere allegata una apposita relazione, redatta specificando le ragioni dell'esclusione o della limitazione del diritto di opzione, nonché le ragioni del conferimento in natura. Tale relazione deve essere sottoposta all'esame del collegio sindacale che deve esprimere il proprio motivato parere sul prezzo di emissione delle nuove azioni;

c) attribuisce agli Amministratori il potere di deliberare l'aumento o gli aumenti di capitale sociale con le modalità, ove lo riterranno, di cui all'articolo 2439, comma 2, del Codice civile, nel senso che costoro potranno deliberare l'aumento o gli aumenti anche in via scindibile, stabilendo che, in mancanza di sottoscrizione dell'aumento o degli aumenti che verranno deliberati, entro i termini che saranno stabiliti nella o nelle relative delibere, il capitale si intenderà aumentato per un importo pari soltanto a quello delle sottoscrizioni;

d) attribuisce agli Amministratori ogni più ampio potere in ordine alla determinazione di eventuale sovrapprezzo per le nuove azioni che verranno emesse, nel rispetto dei criteri indicati all'art.2441 comma 6 del Codice civile, nonché in ordine alle modalità, termini e condizioni dell'aumento o degli aumenti di capitale che costoro delibereranno nell'esercizio della delega.

Ferma restando la facoltà come sopra conferita agli Amministratori, ed anche nel periodo di validità della stessa, la società potrà, mediante deliberazione dell'assemblea straordinaria, aumentare, in una o più volte, sia il capitale sociale attuale che quello che dovesse all'epoca risultare per effetto dell'esercizio, da parte degli Amministratori, della facoltà come sopra loro conferita, con qualsiasi modalità, e quindi, anche, eventualmente, mediante delibere di aumento del capitale sociale ai sensi

dell'articolo 2441, commi 4 e 5, del Codice civile, senza che le eventuali delibere di aumento del capitale sociale che fossero assunte dall'assemblea straordinaria costituiscano revoca implicita alla delega come sopra conferita, fatta salva, ovviamente, eventuale diversa determinazione dell'assemblea straordinaria stessa e fatto salvo il principio secondo cui non potrà deliberarsi ulteriore aumento di capitale fintanto che non sia stato integralmente eseguito l'eventuale precedente aumento con la liberazione delle azioni corrispondentemente emesse.

Art.8 - TRASFERIMENTO DELLE AZIONI

In caso di trasferimento delle azioni ordinarie (azioni di categoria A) e dei diritti di sottoscrizione e di prelazione di cui all'art 2441 del cod. civ. per atto tra vivi, spetta a tutti gli altri soci il diritto di prelazione.

Per le azioni speciali (azioni di categoria B) vale quanto previsto all'art.6; dopo la conversione in azioni ordinarie esse dovranno comunque essere offerte in prelazione agli altri soci secondo la procedura prevista dal presente statuto.

Nella dizione "trasferimento per atto tra vivi" s'intendono compresi tutti i negozi di alienazione, nella più ampia accezione del termine e quindi, oltre alla vendita, a puro titolo esemplificativo, i contratti di permuta, conferimento, dazione in pagamento, trasferimento del mandato fiduciario e donazione. In tutti i casi in cui la natura del negozio non preveda un corrispettivo ovvero il corrispettivo sia diverso dal denaro, i soci acquisteranno le azioni versando all' offerente la somma determinata di comune accordo o, in mancanza di accordo, dall' arbitratore nominato dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione la società ha la propria sede legale.

Pertanto il socio che intende vendere o comunque trasferire la proprie azioni dovrà darne comunicazione a tutti i soci risultanti dal libro dei soci mediante lettera raccomandata inviata al domicilio di ciascuno di essi indicato nello stesso libro; la comunicazione deve contenere le generalità del cessionario e le condizioni della cessione, fra le quali, in particolare, il prezzo e le modalità di pagamento, dando prova dell'esistenza e provenienza dell'offerta del terzo. I soci destinatari delle comunicazioni di cui sopra devono esercitare il diritto di prelazione per l'acquisto delle azioni cui la comunicazione si riferisce facendo pervenire al socio offerente la dichiarazione di esercizio della prelazione con lettera raccomandata consegnata alle poste non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della offerta di prelazione (risultante dal timbro postale).

Il socio che abbia dichiarato di voler esercitare il proprio diritto di prelazione sarà tenuto altresì, proquota, all'acquisto delle azioni e dei diritti sulle medesime per i quali gli altri soci non abbiano esercitato la prelazione.

Nel successivo termine di trenta giorni, il socio alienante, sulla base delle comunicazioni pervenutegli, comunicherà all'Organo Amministrativo ed ai soci che hanno esercitato la prelazione, per lettera raccomandata come sopra previsto, il numero delle azioni e dei diritti acquistati da ciascuno.

Il diritto di prelazione non vige in caso di trasferimenti a favore di parenti in linea retta e collaterale, entrambe fino al secondo grado compreso, nonché a società controllate e controllanti.

Art.9 - OBBLIGAZIONI

L'Assemblea dei soci può deliberare l'emissione, nei limiti previsti dalla legge, di prestiti obbligazionari convertibili e non convertibili, demandando all'assemblea la fissazione delle modalità di collocamento, di estinzione e di conversione.

I titolari di obbligazioni debbono scegliere un rappresentante comune. All'assemblea degli obbligazionisti si

applicano, in quanto compatibili, le norme dell'art. 11 del presente statuto.

Art.10 - RECESSO DEL SOCIO

Il socio può recedere dalla società, per tutte le sue azioni, nei casi previsti per legge.

Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera inviata con raccomandata con ricevuta di ritorno.

La raccomandata deve essere inviata entro 15 giorni dall'iscrizione nel registro imprese o, se non prevista, dalla trascrizione nel libro delle deliberazioni assembleari della delibera che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento.

Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una delibera, esso può essere esercitato non oltre trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla sede della Società.

Dell'esercizio del diritto di recesso deve essere fatta annotazione nel libro dei soci.

La partecipazione per la quale è stato effettuato il diritto di recesso è inalienabile.

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro novanta giorni dall'esercizio del recesso, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della Società.

Il socio ha diritto alla liquidazione delle azioni per le quali esercita il recesso. Il valore delle azioni è determinato dall'organo amministrativo, sentito il parere dell'organo di controllo, tenuto conto della consistenza patrimoniale della Società e delle sue prospettive reddituali, nonché dell'eventuale valore di mercato delle azioni.

TITOLO III - ASSEMBLEA DEI SOCI

Art.11 - ASSEMBLEA

Le Assemblee, ordinarie e straordinarie, legalmente convocate e regolarmente costituite, rappresentano l'universalità dei soci, e le loro deliberazioni, prese in conformità della Legge e del presente Statuto, obbligano tutti i soci, compresi gli assenti, i dissenzienti, nonché i loro aventi causa, salvo il disposto dell'art.2437 Cod.Civ..

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. L'Assemblea per l'approvazione del bilancio può essere convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale nel caso in cui la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto sociale, in questi casi gli amministratori segnalano nella relazione prevista dall'art. 2428 del cod. civ. le ragioni della dilazione.

Art.12 - CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea è convocata ogni qual volta l'organo amministrativo lo ritenga necessario od opportuno oppure quando all'organo amministrativo ne sia fatta richiesta, con l'indicazione degli argomenti da trattare, dai soci che rappresentano almeno il 10 (dieci) percento del capitale sociale.

L'assemblea è convocata nella sede sociale o nel diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione, purché in Italia, mediante avviso comunicato ai soci tramite mezzi di comunicazione – raccomandata A.R, raccomandata a mano, telegramma, telefax, posta elettronica (e-mail),- che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno 8 giorni prima dell'assemblea, ai sensi dell'art.2366 3° comma Cod.Civ..

Nell'avviso devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data di seconda e ulteriore convocazione per il caso in cui nell'adunanza precedente l'assemblea non risulti legalmente costituita. L'avviso di convocazione può indicare al massimo una data ulteriore oltre la seconda convocazione.

L'Assemblea è validamente costituita, anche se non sono state osservate le formalità di convocazione, quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e dei componenti dell'organo di controllo. In tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione (ed alla votazione) degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

L'assemblea sia in sede ordinaria che straordinaria può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In tal caso, è necessario che:

- a) siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- b) sia consentito al presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- d) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonchè di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- e) ove non si tratti di assemblea totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della Società, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove siano presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

Le deliberazioni dell'assemblea che pregiudicano i diritti delle azioni speciali (azioni di categoria B) devono essere approvate ai sensi dell'art.2376 c.c.

Art.13 - PARTECIPAZIONE ALLE ASSEMBLEE

I soci che intendono partecipare all'assemblea (anche ai fini degli adempimenti di cui al terzo comma dell'art. 2370 c.c.) devono almeno due giorni prima della data fissata per l'assemblea depositare presso la sede sociale o presso le banche indicate nell'avviso di convocazione i propri titoli, al fine di dimostrare la legittimazione a partecipare e a votare in assemblea. Le azioni non possono essere ritirate prima della fine dell'assemblea.

Ogni azionista che abbia diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare ai sensi di legge mediante delega scritta.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle singole deleghe e in genere il diritto di intervento all'Assemblea.

Art.14 - PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o dal Presidente dell'organo amministrativo o, in sua assenza, dal Vice Presidente se nominato, o in mancanza di quest'ultimo l'Assemblea elegge il proprio Presidente fra gli amministratori presenti.

Il Presidente dell'Assemblea è assistito da un Segretario, anche non socio, designato dagli intervenuti, salvo il caso in cui il verbale dell'Assemblea sia redatto da un Notaio.

Il verbale dell'assemblea deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione, e deve essere sottoscritto dal Presidente, dal segretario o dal Notaio.

Art.15 - DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA

Le deliberazioni, tanto per le Assemblee ordinarie che per quelle straordinarie, sia in prima che in seconda e nell'ulteriore convocazione, dovranno essere prese con le maggioranze richieste dalla Legge nei singoli casi. Le deliberazioni dell'Assemblea, prese in conformità delle norme di legge e del presente Statuto, vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

I verbali delle Assemblee ordinarie devono essere sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

I verbali delle Assemblee straordinarie devono essere redatti dal Notaio.

Art.16 - MATERIE RISERVATE ALL'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

L'Assemblea ordinaria e straordinaria delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge.

Sono in particolare inderogabilmente riservate all'assemblea ordinaria:

- a) l'approvazione del bilancio;
- b) la nomina degli amministratori; designa tra i suoi membri il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- c) la nomina dei membri del Collegio Sindacale e del soggetto al quale è demandato il controllo contabile;
- d) la determinazione del compenso degli Amministratori, dei Sindaci e dei soggetti cui è demandato il controllo contabile.

L'attribuzione all'organo amministrativo di delibere che per legge spettano all'assemblea, di cui all'articolo 20 del presente statuto, non fa venire meno la competenza principale dell'assemblea, che mantiene il potere di deliberare in materia.

TITOLO IV - ORGANO AMMINISTRATIVO, RAPPRESENTANZA SOCIALE, CONTROLLI

Art.17 - AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA'

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 a 9 membri.

Gli Amministratori possono anche non essere soci, durano in carica per il periodo determinato dall'Assemblea all'atto della nomina, comunque per un periodo non superiore a tre esercizi e sono rieleggibili. Essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.


Cessazione, decadenza, revoca e sostituzione degli Amministratori sono regolate a norma di legge e dal presente Statuto.

Se nel corso dell'esercizio viene meno la maggioranza dell'organo amministrativo, l'intero organo amministrativo decade e il collegio sindacale deve convocare senza indugio l'Assemblea per la sua integrale sostituzione e può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

Art.18 - PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Il Consiglio, qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea, elegge fra i suoi membri un Presidente, e può nominare un Vice Presidente che lo sostituisca nei casi di assenza o impedimento

Il Consiglio, su proposta del Presidente, nomina un Segretario.



Art.19 - RIUNIONI E DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO

Il Consiglio si raduna nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, sia tutte le volte che il Presidente, o in sua assenza o impedimento il Vice Presidente, lo giudichi necessario, sia quando ne sia fatta richiesta scritta dalla maggioranza dei suoi componenti o dal Collegio Sindacale.

La convocazione del Consiglio è fatta con lettera raccomandata A.R., raccomandata a mano, telex o telegramma o telefax o posta elettronica (e-mail), contenenti l'ordine del giorno, da spedirsi almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza e, nei casi di urgenza, raccomandata a mano, telex, telegramma, telefax o posta elettronica (e-mail) da spedirsi almeno due giorni prima a ciascun Consigliere e a ciascun Sindaco effettivo.

Il consiglio di amministrazione è comunque validamente costituito e atto a deliberare qualora, anche in assenza delle suddette formalità, siano presenti tutti i membri del consiglio stesso e tutti i componenti del collegio sindacale, fermo restando il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Le riunioni del Consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, purché sussistano le condizioni richieste in tema di Assemblea dei soci.

Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente, o, in sua assenza, dal Vice Presidente se nominato, oppure, in mancanza, dal Consigliere più anziano di età.

Per la validità delle riunioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione risultano da processi verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, vengono firmati dal Presidente della seduta e dal Segretario.

Le copie dei verbali fanno piena prova se sottoscritte dal Presidente, o da chi ne fa le veci, e controfirmate dal Segretario.

Art.20 - POTERI DEL CONSIGLIO, DELEGHE

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Società, e, in particolare, ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto gli atti che la Legge e lo Statuto riservano all'Assemblea degli azionisti.

Sono inoltre attribuite all'organo amministrativo le seguenti competenze:

- a) la delibera di fusione e scissione nei casi di cui agli articoli 2505, 2505-bis, 2506-ter ultimo comma c.c.;
- b) l'indicazione di quali amministratori abbiano la rappresentanza della società;
- c) la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio;
- d) l'adeguamento dello statuto sociale a disposizioni normative.

Il Consiglio di Amministrazione, e nei limiti e con le modalità dell'art. 2381 Cod.Civ., può delegare proprie attribuzioni a uno o più amministratori delegati, compreso il Presidente, determinando i limiti della delega.

Il Consiglio d'Amministrazione può nominare procuratori speciali per determinati atti o categorie di atti.

Art.21 - RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ

La rappresentanza legale della Società di fronte a qualunque autorità giudiziaria e amministrativa e di fronte ai terzi, nonché la firma sociale spettano al Presidente.

La firma per la Società spetta altresì a coloro ai quali il Consiglio di Amministrazione abbia conferito procura e nell'ambito dei poteri conferiti.

Art.22 – REMUNERAZIONE

Ai componenti dell'organo amministrativo spettano il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio e un compenso da determinarsi dall'Assemblea ordinaria degli azionisti. Tale deliberazione, una volta presa, sarà valida anche per gli esercizi successivi fino a diversa determinazione dell'Assemblea.

L'assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

Può essere accantonata a favore degli amministratori, nelle forme reputate idonee, un'indennità per la risoluzione del rapporto, da liquidarsi all'estinzione del mandato.

Art.23 – COLLEGIO SINDACALE E CONTROLLO CONTABILE

Il Collegio Sindacale è composto da tre Sindaci effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea (tutti iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia), la quale attribuisce pure ad un sindaco effettivo la qualifica di presidente.

I Sindaci restano in carica per tre esercizi, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Il compenso dei Sindaci è determinato dall'Assemblea all'atto della loro nomina.

Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

Le riunioni del Collegio Sindacale possono tenersi anche con l'ausilio di mezzi telematici, con gli intervenuti dislocati in più luoghi, audio e/o video collegati, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati, che sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti, di ricevere, trasmettere e visionare documenti, di formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente il proprio pensiero e il proprio voto. Verificandosi tali presupposti, la riunione si considera tenuta nel luogo di convocazione in cui si deve trovare il Presidente.

Il verbale della riunione viene redatto e approvato al termine della trattazione dei punti all'ordine del giorno della riunione, dandosi atto nello stesso che i sindaci che hanno partecipato alla seduta in luogo audio e/o video collegato provvederanno al più presto e comunque prima della successiva riunione alla sottoscrizione del verbale stesso.

Il controllo contabile può essere affidato al collegio sindacale ovvero ad un revisore contabile o ad una società di revisione iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia. Compete all'assemblea ordinaria la scelta del soggetto a cui affidare il controllo contabile.

Al revisore o alla società incaricata del controllo contabile spettano i poteri e le attribuzioni ad esso conferiti dagli artt. 2409 bis e ss. del cod. civ..

TITOLO V - ESERCIZI SOCIALI E BILANCIO

Art.24 - ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede, in conformità alle prescrizioni di legge alla formazione del bilancio sociale.



Gli utili netti, emergenti dal bilancio approvato, saranno ripartiti come segue:

- a) il 5% (cinque per cento) al fondo di riserva legale ai sensi e nei limiti di legge;
- b) il 95% (novantacinque per cento) secondo quanto deliberato dall'Assemblea, tenuto conto di quanto prevede l'art. 6 in caso di distribuzione di dividendi.

Il pagamento dei dividendi è effettuato nei modi, luoghi e termini stabiliti dal organo amministrativo. I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui si rendono esigibili vanno prescritti a favore della Società.

TITOLO VI - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art.25 - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETÀ

Lo scioglimento e la liquidazione della Società avranno luogo nei casi e secondo le norme di legge.

L'Assemblea straordinaria determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori indicandone i poteri e le attribuzioni.

TITOLO VII - CLAUSOLA COMPROMISSORIA E FORO COMPETENTE

Art.26 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Salvi eventuali limiti di legge, tutte le controversie che dovessero sorgere fra la società ed uno o più soci, ovvero fra più soci, in relazione alla Società qui costituita verranno risolte tramite arbitrato rituale.

Qualora la disputa coinvolga due parti, il Collegio sarà composto da tre arbitri nominati dal Presidente della Corte Arbitrale delle Romagne, ivi compreso quello che svolgerà le funzioni di Presidente.

Qualora la disputa coinvolga più di due parti, e queste spontaneamente si raggruppino in due contrapposti schieramenti aventi interessi e posizioni processuali omogenei e contrapposti, il Collegio sarà composto da tre arbitri nominati con le stesse modalità di cui al punto precedente.

Qualora, al contrario, non fosse possibile raggiungere spontaneamente tali raggruppamenti verrà nominato un solo arbitro, che sarà designato dal Presidente della Corte Arbitrale delle Romagne.

L'arbitro avrà sede in Rimini, nella sede della Corte Arbitrale delle Romagne. Il Collegio Arbitrale o l'arbitro unico deciderà secondo diritto con procedimento rituale.

TITOLO VIII - NORME FINALI

Art.27 - RINVIO

Per quanto non espressamente disposto nel presente statuto, valgono le norme del Cod. Civ. e delle Leggi speciali in materia.

SPAZIO NON UTILIZZATO



**NUOVO PALAZZO DEI CONGRESSI DI RIMINI
Prospetto fonti - impieghi**

COSTO DELL'INVESTIMENTO

Importi in migliaia di Euro

Oneri connessi alla costruzione del Palazzo dei Congressi (costi di costruzione, oneri di urbanizzazione, oneri finanziari, oneri vari)

94.861

Investimento Bunner Pubblicitario

650

Investimento Partecipazione Società Palariccione Spa

1.600

Ulteriori investimenti accessori

2.250

Totale uscite finanziarie

97.111

Fonti di finanziamento:

Conferimento Socio Rimini Congressi Srl Consortile

62.111

Conferimento Socio Comune di Rimini

3.500

Conferimento Socio Provinci di Rimini

3.500

TOTALE FONTI NON ONEROSE

(A)

69.111

FINANZIAMENTO BANCARIO

(B)

28.000

TOTALE FONTI

(C) = (A) + (B)

97.111

AR
mi
AW
Luigi
MA

SPAZIO NON UTILIZZATO

